

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3415 del 19/06/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 31 - PALLAVICINI LUIGI. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), FRAZIONE MONTALE, LOCALITÀ MUSSINA - FABBRICA BOSCHI, AD USO IRRIGUO - PROC. PCPPA0622 - SINADOC 34907/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3574 del 19/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 31 – PALLAVICINI LUIGI. RINNOVO CON
VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL
PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), FRAZIONE
MONTALE, LOCALITÀ MUSSINA - FABBRICA BOSCHI, AD USO IRRIGUO -
PROC. PCPPA0622 – SINADOC 34907/2025.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot.

con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 31/2026 del 19/01/2026 è stata approvata la deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, precedentemente definito ai sensi della L.R. n° 13/2015, attribuendo all'Area Demanio idrico lo svolgimento delle funzioni relative al demanio, con decorrenza dal 1/03/2026, come stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 28/01/2026;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26 del 26/02/2026 alla sottoscritta Responsabile Area Demanio idrico compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 15408 del 3/12/2012 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia Romagna veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. PCPPA0622) al sig. PALLAVICINI LUIGI per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione agricola, mediante il pozzo (avente portata massima di 25 l/s e volume di prelievo pari a 21.436 mc/anno), situato in Comune di Piacenza (PC), frazione Montale, località Mussina, con scadenza fissata al 31/12/2015;
- il sig. PALLAVICINI LUIGI aveva presentato, in data 22/12/2015, entro i termini di validità della precedente concessione, richiesta (assunta al protocollo con il n. 884330), di rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il sig. PALLAVICINI LUIGI, C.F. PLLLGU51P13G535U, ha presentato, in data 17/10/2025, richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 184519, integrata con nota prot. n. 220036 del 12/12/2025), di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione da acque pubbliche

sotterranee mediante il predetto pozzo, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 90;
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC) – frazione Montale, località Mussina - Fabbrica Boschi, su terreno di proprietà del richiedente e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 96, mappale n. 73 (ex 9); coordinate UTM-RER: X: 559.271 Y: 984.892;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 25;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 109.843;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 329 del 31/12/2025 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano culturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;

- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO, di conseguenza, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 226488 in data 18/12/2025);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 222434 in data 15/12/2025);

DATO ATTO infine che:

- a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010, il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati;
- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

ACCERTATO che:

- sono stati corrisposti le spese istruttorie e i canoni fino all'anno 2026;

- è stata versata la somma pari a 532,88 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,64 versata il 20/12/2005 ed € 481,24 il 16/06/2026);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- sulla base della DEL-2026-160 del 04/03/2026 di Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico, la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Elena Gallini;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Dirigente Responsabile dell'Area Demanio idrico di ARPAE;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale della concessione codice pratica PCPPA0622;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001, al sig. PALLAVICINI LUIGI, C.F. PLLLGU51P13G535U, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del

volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0622, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 90;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), frazione Montale, località Mussina - Fabbrica Boschi, su terreno di proprietà del richiedente e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 96, mappale n. 73 (ex 9); coordinate UTM-RER: X: 559.271 Y: 984.892;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 25;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 109.843;
 - corpo idrico interessato: cod. 0040ER-DQ1-CL nome: Conoide Nure - libero (limite acquifero A2 m 136,3 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2035** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/06/2026;
 4. **di dare atto** che il canone previsto per l'anno 2026 è pari a 532,88 euro;
 5. **di dare atto** che il deposito cauzionale è quantificato in 532,88 euro;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile Area Demanio idrico ARPAE

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al sig. PALLAVICINI LUIGI, C.F. PLLLGU51P13G535U, codice pratica PCPPA0622.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 90, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 30 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), frazione Montale, località Mussina - Fabbrica Boschi, su terreno di proprietà del richiedente e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 96, mappale n. 73 (ex 9); coordinate UTM-RER: X: 559.271 Y: 984.892.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Piacenza (PC), foglio n. 96, mappali nn. 3, 40, 55, 57 e 67 - della superficie di 18.30.71 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 25 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 109.843.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0040ER-DQ1-CL nome: Conoide Nure - libero (limite acquifero A2 m 136,3 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2026** ammonta a **euro 532,88**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone degli anni successivi.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **532,88 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOC/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Area Demanio idrico e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione di cui trattasi potrà essere rivista o revocata.

10. Monitoraggi:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

11. Azioni di risparmio della risorsa: è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

12. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo: prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la

riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto PALLAVICINI LUIGI (C.F. PLLLGU51P13G535U), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 11/06/2026

**Firmato, per accettazione,
il concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.